



COMUNE DI ALLISTE
Provincia di Lecce

Piazza Terra 73040 | 0833.902711 www.comune.alliste.le.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 10

del 29/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023

L'anno **2023** il giorno **29** del mese di **MAGGIO** alle ore **09:43**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, in seduta pubblica di 1^a convocazione, convocato dal **PRESIDENTE**. Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Rizzo Renato	Si		8	DE LORENZIS Pierpaolo	Si	
2	REGA Maria Luce	Si		9	SCANDEREBECH Donatuccio	Si	
3	MASTROLEO Tommaso	Si		10	TUNNO Annalisa	Si	
4	CAUSO Annalucia	Si		11	PALESE Manlio	Si	
5	CASTO Alberto Armando	Si		12	DE VITIS Alessio	Si	
6	TRIANNI Alessandro	Si		13	SPENNATO Walter Cosimo	Si	
7	PALESE Patrizia		Si				

Riscontrato il numero legale **IL PRESIDENTE** Sig. **Dott. Alberto Armando CASTO** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Il Segretario Generale Dr.ssa Olivieri Marialuisa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- I. l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- II. l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- III. l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- IV. la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- V. l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- VI. il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato:

- I. l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- II. l'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006, in base al quale, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

- III. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) così come integrato e modificato dal D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116;
- IV. il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. ed in particolare:
- l'art.13 comma 15 il quale dispone tra l'altro che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.](#)”*;
 - l'art.13 comma 15 ter il quale dispone che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*
- V. il decreto 13 dicembre 2022 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 295 del 19/12/2022) con il quale il Ministro dell'Interno ha stabilito per gli enti locali il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023;
- VI. la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, pubblicata nella Gazzetta ufficiale – serie generale n. 303- supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede che *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito **al 30 aprile 2023**;*

Tenuto conto che in data 18 aprile 2023, durante la seduta della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, su richiesta di ANCI e di UPI, è stato disposto un ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, dal 30 aprile 2023 al 31 maggio 2023;

Richiamato inoltre:

VII. l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 a mente del quale *"... A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione..."*;

VIII. l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Dato atto che in Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – Ente di Governo d'Ambito (AGER);

Richiamata la Delibazione di C.C. n. 25 del 30/05/2022 con la quale si prendeva atto della Determinazione n. 187 del 17/05/2022, con cui AGER approvava la predisposizione del Piano Economico Finanziario per gli anni 2022-2025 del Comune di Alliste nonché la procedura di validazione del medesimo PEF e dell'allegato A "MTR-2";

Rilevato quindi che per la predisposizione delle Tariffe TARI 2023 si fa riferimento alla colonna dei costi rappresentati nel PEF 2022-2025 e nello specifico per l'annualità 2023;

Visto il D.Lgs. n. 116/2020 il quale ha previsto, tra l'altro, all'art. 1, nello specifico ai commi 23 e 24:

- l'abrogazione della lettera e) del comma 2 dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006, riguardante il compito assegnato allo Stato di stabilire con apposito decreto i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

- la suddivisione dei rifiuti in urbani e speciali, abrogando di fatto il potere attribuito ai comuni dalla legge di assimilazione degli stessi;

- la possibilità per le utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, computando comunque tali rifiuti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani;

Richiamato il regolamento relativo alla Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato in data odierna con Deliberazione di C.C. n. 9 del 29/05/2023;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe in oggetto, che occorre distinguere tra:

- utenze domestiche (civili abitazioni e relative pertinenze), per le quali si tiene conto della superficie tassabile (parte fissa) e dei componenti il nucleo familiare (parte variabile);
- utenze non domestiche (attività economiche), per le quali si tiene conto della superficie tassabile e della categoria di appartenenza, quest'ultima stabilita sulla base dell'attività svolta e compresa in una delle trenta categorie individuate per i Comuni con più di 5.000 abitanti;

Visto, inoltre l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Presenti e votanti n. 12

Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 4 (De Vitis, Spennato, Palese Manlio, Tunno)

DELIBERA

- 1. Di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. Di approvare** per l'anno 2023 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) nella seguente misura:

Utenze domestiche:

Numero componenti	Quota fissa	Quota variabile
1	0,6648	121,4094
2	0,7714	213,6805
3	0,8371	267,1006
4	0,8945	286,5261
5	0,9028	316,8784

6 o più	0,8699	371,5126

Utenze non domestiche:

Anno	Descrizione	Quota Fissa	Quota Variabile
2023	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	0,7463	2,0299
2023	Cinematografi e teatri	0,5568	1,5206
2023	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5213	1,4394
2023	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,7463	2,041
2023	Stabilimenti balneari	0,699	1,5316
2023	Esposizioni, autosaloni	0,6753	1,8601
2023	Alberghi con ristorante	1,4335	3,9454
2023	Alberghi senza ristorante	1,007	2,768
2023	Case di cura e riposo	1,2913	3,5505
2023	Ospedali	1,0188	2,7865
2023	Uffici, agenzie	1,0662	2,9157
2023	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,9359	2,5577
2023	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,1728	3,6538
2023	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,1965	4,0782
2023	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,0781	2,9526
2023	Banchi di mercato beni durevoli	1,4098	5,4217

2023	Attivita' artiginali tipo botteghe: parrucchiere, barberie, estetista	1,4098	3,8568
2023	Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,2321	3,3622
2023	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,0781	3,7129
2023	Attivita' industriali con capannoni di produzione	1,1136	3,0448
2023	Attivita' artigianali di produzione beni specifici	1,0899	2,9932
2023	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,1032	11,0463
2023	Mense, birrerie, amburgherie	3,0209	20,5573
2023	Bar, caffe', pasticceria	2,1206	8,3041
2023	Supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	1,8481	5,0563
2023	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,8481	5,0821
2023	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,6181	14,3679
2023	Ipermercati di generi misti	1,9547	7,1083
2023	Banchi di mercato genere alimentari	1,9903	10,8876
2023	Discoteche, night club	0,9122	6,2004

3. **Di dare atto che** il piano finanziario relativo all'anno 2023 di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30/05/2022 prevede l'integrale copertura dei costi a seguito dell'applicazione delle suddette tariffe;
4. **Di dare atto che** al calcolo della Tari effettuato con le suddette tariffe deve essere sommato il Tributo Provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), determinato nella misura del 5%;
5. **Di stabilire che** le scadenze per il pagamento della TARI relative all'acconto e al saldo per l'anno 2023 sono le seguenti:
 - I. **1° rata di acconto (calcolata con tariffe 2022) - 31 maggio 2023**
 - II. **2° rata di acconto (calcolata con tariffe 2022) - 31 luglio 2023**

III. 3° rata di acconto (calcolata con tariffe 2022) - 30 settembre 2023

IV. saldo e conguaglio tari 2023 (calcolato con tariffe 2023) – entro la scadenza della prima rata relativa all'annualità 2024,

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento dell'acconto in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

6. **Di trasmettere** nei termini di legge la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;
7. **Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Alliste.
8. Di rendere la presente deliberazione, a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 4 (De Vitis, Spennato, Palese Manlio, Tunno), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29/05/2023

Deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE II - BILANCIO - RISORSE UMANE - TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, li 23/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.toDott.ssa REHO Angelica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile.

Alliste, li 23/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO
f.to **Dott.ssa Angelica REHO**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to DOTT. ALBERTO ARMANDO CASTO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to AVV. MARIA LUCE REGA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Olivieri Marialuisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 14/06/2023 al 29/06/2023.

Dalla Residenza Municipale, li 14/06/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Olivieri Marialuisa

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva per:

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

Alliste, li 14/06/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
f.toDr.ssa Olivieri Marialuisa

Per copia conforme all'originale
Alliste, li
IL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA OLIVIERI MARIALUISA